



Home » Dipartimento per le Comunicazioni » Servizi alle imprese » Autorizzazioni e licenze

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

– Tutte le direzioni –

SERVIZI ALLE IMPRESE

- ▶ [Autorizzazioni e licenze](#)
- ▶ [Immissione sul mercato di apparati di TLC](#)
- ▶ [Installazione e manutenzione](#)
- ▶ [Erogazione servizi pubblici](#)
- ▶ [Organismi notificati e laboratori di prova](#)
- ▶ [Area operatori postali](#)
- ▶ [Apparecchiature aeronautiche](#)
- ▶ [Servizi di rete via satellite](#)
- ▶ [Registro operatori di comunicazione](#)
- ▶ [Albi ed elenchi](#)
- ▶ [Osservatorio statistico e monografie](#)
- ▶ [Bandi e Gare](#)
- ▶ [Controllo emissioni radioelettriche](#)
- ▶ [\[+\] Come fare e per](#)

UTILITÀ PER LE IMPRESE



Le imprese che intendono offrire la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, devono conseguire o un'autorizzazione o una licenza.

Si parla di servizi ad uso pubblico per quei servizi, di norma a pagamento, "consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva".

Autorizzazione generale

La persona fisica titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica, o i soggetti da loro delegati, conseguono l'autorizzazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione, con le informazioni strettamente necessarie per consentire al Dipartimento di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.

Questa dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il Dipartimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone se necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione.

Licenza individuale (non collettiva)

La licenza individuale è un provvedimento rilasciato per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato o pubblico.

Il soggetto interessato è tenuto a presentare una domanda, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo, per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonché il rispetto delle norme.

I servizi ad uso pubblico per i quali occorre un'autorizzazione generale sono:

- Phone center
- **Internet point**
- **Internet Service Provider**
- Servizi VoIP
- Rivendita Traffico Telefonico
- Servizio Fax
- Servizi postali (solo per il trasporto di corrispondenza non inferiore a due chili e invii di pacchi al di sopra dei 20 chilogrammi)

Occorre invece una licenza alle imprese che intendono offrire:

- Servizio telefonico sia fisso che mobile accessibile al pubblico
- Fornitura di reti pubbliche (ponti radio telefonici via cavo)
- Servizi postali --> lettere fino ad due chili e pacchi al di sotto dei 20 chilogrammi)
- Servizi Satellitari
- Gestione frequenza tv e radio anche ad uso privato.

ALLEGATI

- ▶ [Codice delle comunicazioni elettroniche - Artt. 25, 27, 32 e segg.](#)
- ▶ [Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione \(Allegato 9\)](#)
- ▶ [Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi \(Allegato 10\)](#)

In particolare, sul primo allegato della pagina precedente “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”:

Art. 25

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. **Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.**

Art. 26

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. **Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:**

a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;

b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.

2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;

b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.